

Comuni della Valle del Santerno	
	Sede Operativa a Imola Via Cogne, 2 – 40026 Imola (BO)



TASI 2018 – Tassa sui Servizi Indivisibili

Che cos'è?

E' la tassa sui Servizi indivisibili, un'imposta comunale istituita dalla legge di stabilità 2014. Riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività.

Chi la paga?

La pagano solo i possessori di abitazioni di lusso adibite ad abitazione principale, per le categorie catastali **A/1 – A/8 e A/9** e relative **pertinenze C/2 – C/6 e C/7**, nella misura massima di una per categoria.

Non la pagano tutti gli altri soggetti passivi

- Con la legge di stabilità 2016 è stata eliminata la TASI sull'abitazione principale per i possessori di abitazioni NON di lusso (ovvero di categorie catastali diverse dalla A/1 – A/8 e A /9), pertanto anche per l'anno 2018 si registra la non applicazione della TASI nel Comune per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze (nel limite massimo di una unità di categoria C/2, C/6 e C/7).
- Poiché l'aliquota base TASI dell'1 per mille è azzerata nei Comuni della Valle del Santerno, compresi i c.d. "beni merce", non sono tenuti al pagamento, nel 2018, né i possessori né i detentori dei fabbricati e delle aree edificabili.

Come si paga? Il Comune manda il modello F/24 precompilato?

No. La tassa è dovuta in autoliquidazione, ovvero deve essere calcolata dal contribuente.

Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando il calcolo TASI personalizzato con le aliquote dei Comuni della Valle del Santerno e stampa del modello F/24, mediante collegamento ai seguenti link:

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=borgo-tossignano>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casalfiumanese>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casteldelrio>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=fontanelice>

Quando si paga?

Scadenza 18 giugno 2018 : si paga l'acconto o l'intera imposta

Scadenza 17 dicembre 2018: si paga il saldo

Come calcolo la TASI dopo la scadenza?

Il contribuente che non ha potuto pagare le rate della TASI alle scadenze stabilite, può utilizzare l'istituto del Ravvedimento Operoso, che gli consente di pagare l'imposta con sanzioni ridotte e interessi calcolati sui giorni di ritardo. E' possibile calcolare automaticamente sanzioni ed interessi sommandoli all'imposta da versare e stampare il modello F/24, tramite link a https://www.amministrazionicomunali.it/ravvedimento/calcolo_ravvedimento.php

Qual è l'ufficio comunale che si occupa della TASI?

Ufficio Tributi Associato - Comuni della Valle del Santerno, sede a Imola in Via Cogne n. 2; tel. 0542/602330 fax: 602340
e-mail : tributi.vallata@nuovocircondarioimolese.it; sito web : <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/>
Apertura al pubblico: martedì e giovedì 8,30 – 13,00 e dalle 15,00 – 17,00

N.B. Le indicazioni riportate nelle presenti istruzioni non sono esaustive di tutte le casistiche soggette o esenti da imposta, ma prendono in esame quelle di carattere più frequente. E' pertanto possibile fissare un appuntamento per l'esame di questioni particolari telefonando al numero indicato.

■ TASI – Tassa sui Servizi Indivisibili

Con la L. n.147/2013, dal 1° gennaio 2014 è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (I.U.C.)**, che si compone dell'imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (**TASI**) e nella tassa rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La TASI è stata quindi istituita con la legge di stabilità 2014 (L. 147/2013 -art. 1, comma 639 e ss) e ha trovato applicazione nel biennio 2014 - 2015.

La legge di stabilità 2016 (L.208/2015) **ha eliminato la TASI sull'abitazione principale** per i possessori di abitazioni NON di lusso, ovvero di categorie catastali diverse dalla A/1 – A/8 e A/9.

Pertanto anche per il 2018, così come per il 2016 e per il 2017, NON è dovuta la TASI nel Comune per tutte le abitazioni principali e le relative pertinenze - nel limite massimo di una unità di categoria C/2, C/6 e C/7 - ad eccezione dei possessori di abitazioni di lusso.

Poiché l'aliquota base TASI dell'1 per mille è azzerata nei Comuni della Valle del Santerno, compresi i c.d. "beni merce", non sono tenuti al pagamento, nel 2018, né i possessori né i detentori dei fabbricati e delle aree edificabili.

■ Aliquote TASI anno 2018 : SOLO abitazione principale di lusso e relative pertinenze

I Comuni hanno confermato le aliquote dell'anno 2017.

Le delibere comunali di riferimento sono reperibili sul sito <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/>

n.b. ai fini del calcolo rivalutare preliminarmente le rendite catastali con il coefficiente del 5%					
TIPOLOGIA	BORGO TOSSIGNANO	CASALFIUMANESE	CASTEL DEL RIO	FONTANELICE	Moltiplicatori alla rendita rivalutata del 5 %
	Aliquote	Aliquote	Aliquote	Aliquote	
Abitazione principale di lusso: solo categorie A/1 - A/8 - A/9	2 ‰	2 ‰	2 ‰	2 ‰	160
Pertinenze abitazione principale C/2 - C/6 - C/7 delle abitazioni di lusso, ammesse solo una per categoria	2 ‰	2 ‰	2 ‰	2 ‰	160
Aliquota su tutte le restanti categorie di immobili	0	0	0	0	

Detrazioni previste per il 2018 sulle abitazioni di lusso, solo categorie **A/1 - A/8 - A/9**, da individuare in base alla rendita catastale non rivalutata dell'unità abitativa:

	BORGO TOSSIGNANO	CASALFIUMANESE	CASTEL DEL RIO	FONTANELICE
	Delibera c.c. n. 9 del 15/03/2018	Delibera c.c. n. 4 del 08/02/2018	Delibera c.c. n. 3 del 27/02/2018	Delibera c.c. n. 13 del 5/02/2018
Fino a 160,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 120,00	€ 80,00
Da 160,01 a 260,00	€ 80,00	€ 160,00	€ 120,00	€ 80,00
Da 260,01 a 400,00	€ 40,00	€ 80,00	€ 100,00	€ 60,00
Da 400,01 a 500,00		€ 80,00	€ 100,00	€ 60,00
Da 500,01 a 600,00		€ 40,00	€ 60,00	
Da 600,01 a 700,00		€ 40,00	€ 60,00	
Da 700,01 a 900,00			€ 40,00	
Da 900,01 in poi				

Il valore di rendita catastale dell'unità abitativa (CATEGORIA CATASTALE A escluso A/10) è da utilizzarsi al fine di individuare l'importo della detrazione spettante, mentre ai fini del calcolo dell'imposta TASI occorre sommare le rendite catastali dell'unità immobiliare abitativa e delle relative pertinenze, nei limiti di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011 (massimo una unità di categoria catastale C2, C6 e C7).

La detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, deve essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta ed è ripartita, in caso di più possessori, tra i possessori che risiedono nell'unità immobiliare e non in ragione della percentuale di possesso. Ad esempio in caso di tre possessori di cui solo due residenti nell'abitazione, la detrazione complessiva viene applicata al 50% per ciascuno dei residenti.

■ Definizione di abitazione principale e sue assimilazioni

Per **abitazione principale** si intende l'unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Qualora il nucleo familiare abbia dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi nel territorio comunale, il versamento dell'imposta TASI, comprese le detrazioni, per l'abitazione principale e le relative pertinenze, si applica per un solo immobile. In tal caso deve essere presentata dichiarazione TASI.

Per le **abitazioni principali di categoria A1, A8 e A9** NON è prevista esenzione da IMU, ma resta valida la detrazione per l'abitazione principale dei residenti e relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, fissata per legge in € 200,00, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione.

Assimilazioni all'abitazione principale stabilite per regolamento comunale o per previsione normativa:

- l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano, dalla predetta abitazione, la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata;
- la ex casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- le unità immobiliari di cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e pertinenze dei soci assegnatari;
- unico immobile (NON di categoria A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc., anche se senza requisito di dimora e residenza;
- fabbricati di civile abitazione destinati agli alloggi sociali come definiti dal D.M. Infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella G.U. n. 146 del 24 giugno 2008;
- una ed una sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all'Anagrafe dei residenti all'estero (AIRE) già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. La pensione deve essere percepita da soggetto estero e non da INPS (art. 9 bis, comma 2, D.L. 47/20174). In presenza di tutte le condizioni oggettive e soggettive, l'importo TASI è ridotto ad 1/3. Queste condizioni devono essere necessariamente rilevabili da dichiarazione TASI.

■ Il calcolo della TASI delle abitazioni principali di lusso A/1 – A/8 e A/9 e pertinenze

Nel 2018 il soggetto tenuto al versamento è solo il possessore dell'immobile adibito ad abitazione principale di categoria catastale A1, A8, A9 e delle relative pertinenze, essendo azzerate le aliquote per le altre tipologie di immobili.

Il contribuente può calcolare l'imposta utilizzando un valido ausilio di calcolo TASI personalizzato con le aliquote del Comune, comprese le agevolazioni e la stampa del modello F/24, mediante collegamento ai seguenti link:

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=borgo-tossignano>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casalfiumanese>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=casteldelrio>

<http://www.amministrazionicomunali.net/main/?comune=fontanelice>

Poiché il contributo TASI è dovuto in autoliquidazione, l'amministrazione comunale non risponde di eventuali errori di interpretazione o di calcolo da parte dei contribuenti nell'utilizzo dell'ausilio.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Tuttavia, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota e conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.

■ Versamenti della TASI delle abitazioni di lusso A/1 – A/8 e A/9 e pertinenze

I versamenti possono essere effettuati solo mediante l'uso del Modello F24 o mod. F24 semplificato ovvero mediante bollettino di conto corrente postale intestato a: "Pagamento TASI" sul numero di c/c 1017381649 valido per tutti i comuni del territorio nazionale. **Il tributo TASI è in autoliquidazione.** Ciò significa che **il contribuente NON riceve bollettini precompilati da parte del comune**, ma è tenuto a calcolare e compilare il modello F24.

I codici dei comuni della Valle del Santerno da riportare nell'F24 sono i seguenti:

- Borgo Tossignano B044
- Casalfiumanese B892
- Castel del Rio C086
- Fontanelice D668

Per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di TASI, L'Agenzia delle entrate ha emesso due distinte risoluzioni: nn. [46/E](#) e [47/E](#) del 24 aprile 2014 istituendo i seguenti codici tributo:

I codici tributo riservati alla **Tasi** per versamento con F24 sono:

“3958” – Tasi, abitazione principale e relative pertinenze

“3959” – Tasi, fabbricati rurali ad uso strumentale da non utilizzare per TASI 2018

“3960” – Tasi, aree fabbricabili – da non utilizzare per TASI 2018

“3961” – Tasi, altri fabbricati – da non utilizzare per TASI 2018

“3962” – Tasi, interessi – da non utilizzare per TASI 2018

“3963” – Tasi, sanzioni – da non utilizzare per TASI 2018

*Si precisa che in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta e **NON** devono essere evidenziati nel modulo F24, mentre è importante barrare la casella “Ravv”.*

In sede di compilazione del modello F24 i suddetti codici tributo sono esposti nella **“SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI”** in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati” con le seguenti indicazioni:

- nello spazio **“codice ente/codice comune”**, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- nello spazio **“Ravv.”**, barrare se il pagamento si riferisce al ravvedimento;
- nello spazio **“Acconto”**, barrare se il pagamento si riferisce all'acconto;
- nello spazio **“Saldo”**, barrare se il pagamento si riferisce al saldo. Se il pagamento è effettuato in unica soluzione per acconto e saldo, barrare entrambe le caselle;
- nello spazio **“Numero immobili”**, indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre);
- nello spazio **“Anno di riferimento”**, indicare l'anno di imposta cui si riferisce il pagamento.

I contribuenti non presenti nel territorio dello Stato che devono versare la TASI dall'estero, **nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24**, provvedono con bonifico a favore del Tesoriere del Comune sul Conto di Tesoreria unica presso la Banca d'Italia, sul quale accreditare l'importo dovuto, utilizzando i seguenti codici IBAN:

■ **BORGO TOSSIGNANO** : codice IBAN IT 27 N 01000 03245 24030 0303317 bic/swift : ICRAITRRF20;

■ **CASALFIUMANESE** : codice IBAN IT 78 P 01000 03245 24030 0303319- bic/swift : IMCOIT2A;

■ **CASTEL DEL RIO** : codice IBAN IT 12 M 01000 03245 24030 0303321 bic/swift : ICRAITRRF20;

■ **FONTANELICE** : codice IBAN IT 91 R 01000 03245 24030 0303326 bic/swift : ICRAITRRF20;

La copia dell'operazione deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli via mail all'indirizzo tributi.vallata@nuovocircondarioimolese.it

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla “TASI”, Comune di _____, i relativi codici tributo sopraindicati;
- l'annualità di riferimento e l'indicazione “Acconto” o “Saldo” nel caso di pagamento in due rate.

■ Scadenze della TASI delle abitazioni di lusso A/1 – A/8 e A/9 e pertinenze

→ La scadenza di pagamento della prima rata è **lunedì 18 giugno 2018**

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale; è possibile pagare altresì tutto l'importo annuale in un'unica soluzione entro il 18 giugno

→ La scadenza di pagamento della seconda rata è **lunedì 17 dicembre 2018**

L'importo della rata è in misura pari al 50% dell'importo annuale

■ Dichiarazione TASI

Ai fini della dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la dichiarazione IMU (L. 147/2013 art. 1 c. 687); se dovuta, è da presentare utilizzando lo stesso modello previsto per la dichiarazione IMU (circolare n.2/DF del MEF). Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dall'1/1/2018 la dichiarazione deve essere presentata entro il **30 giugno 2019**.

Anche per la dichiarazione TASI valgono i principi generali espressi per l'IMU:

- mantengono validità le dichiarazioni ICI/IMU e di successione;
- la dichiarazione non va presentata per gli immobili regolarmente accatastrati e non ricadono in una delle condizioni successive;
- la dichiarazione non è dovuta quando gli elementi sono conoscibili dal Comune.

La dichiarazione è dovuta:

- quando si determina un diverso ammontare di imposta;
- riduzioni di imposta;
- dati non acquisibili tramite catasto.

Obbligo dichiarazione relativa ad abitazioni principali di lusso A/1 – A/8 e A/9 e pertinenze

- cittadino italiano AIRE già pensionato nello stato di residenza per un'unica unità immobiliare sul territorio italiano non locata e non concessa in comodato;
- nucleo familiare che ha stabilito la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale (attenzione: tale situazione genera obbligo versamento IMU sull'altra abitazione);
- ex coniuge assegnatario dell'ex casa coniugale;
- fabbricati di interesse storico o artistico qualora adibiti ad abitazione principale;
- immobile assegnato a socio di coop. edilizia a proprietà indivisa;
- riunione o estinzione di usufrutto, non dichiarata in catasto;
- estinzione di diritto di abitazione, uso, enfiteusi o di superficie;
- unico immobile (non in cat. A/1, A/8, A/9) posseduto e NON locato, da personale forze armate, polizia, VV.FF. ecc. - assimilazione ad abitazione principale anche se senza requisito di dimora e residenza.

■ Per tutto quanto qui non riportato ci si deve rifare alle seguenti **norme legislative e regolamentari**:

Norme legislative

- art. 13 del D.L. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 e successive modificazioni e integrazioni;
- artt. 7, 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 (Federalismo Fiscale Municipale);
- art. 4 D.L. n. 16/2012 convertito in L. 44/2012;
- D.M. 30.10.2012, pubblicato in G.U. 258 del 5/11/2012;
- art. 1 comma 380 della L. 228/2012;
- art. 10 D.L. 35/2013 convertito con modificazioni in L. 64/2013;
- art. 1 D.L. 54/2013, convertito con modificazioni in L. 85/2013;
- D.L. 102/2013 convertito con modificazioni in L.124/2013;
- art. 1 commi da 639 a 730 L. 147/2013;
- art. 22, comma 2 del D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014;
- L. n. 208/2015, legge di stabilità 2016.

Norme regolamentari comunali e delibere per la disciplina della TASI approvate dai singoli comuni, reperibili sul sito

- <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/borgo-tossignano>
- <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/casalfiumanese>
- <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/castel-del-rio>
- <http://www.nuovocircondarioimolese.it/tributi/i-comuni/fontanelice>